



Identificativo: SS20120131056SAA
Data: 31-01-2012
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: NORME E TRIBUTI - LA GUIDA PRATICA ALLE LIBERALIZZAZIONI

MINI ADEMPIMENTI

PER UNDER 35 SOCIETÀ SUPERLEGGERE CON UN EURO

Emanuele Lucchini Guastalla

*Angelo **Busani***

Il decreto legge sulle liberalizzazioni introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis del codice civile, contenente la relevantissima novità della "società semplificata a responsabilità limitata" (Ssrl) che, in deroga alle norme dettate dal codice civile per la Srl "ordinaria" e, più in generale, in deroga ai principi generali del diritto delle società di capitali, potrà essere costituita senza atto notarile e con un solo euro di capitale sociale.

La novità non è tuttavia immediatamente operativa, in quanto il decreto legge dispone che, con decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, verrà «tipizzato lo statuto standard della società» e verranno «individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci».

Soci infra 35enni

La Ssrl non sarà però di utilizzo generalizzato, potrà essere costituita solo «da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Potrà essere costituita sia con atto unilaterale che con atto plurilaterale; la Ssrl a unico socio, durante il corso della sua esistenza, potrà evolvere verso una situazione di pluripersonalità (ma con l'ingresso sempre di infra trentacinquenni); viceversa, la Ssrl pluripersonale potrà perdere questa caratteristica e divenire una Ssrl unipersonale.

L'atto costitutivo

Se la regola delle società di capitali è che la società non può essere costituita che con atto pubblico notarile, l'atto costitutivo della Ssrl potrà essere redatto anche nella forma della "semplice" scrittura privata, anche non autenticata (e quindi senza l'assistenza di alcun professionista) con alcune indicazioni indispensabili (si veda il box in basso).

La denominazione sociale

La Ssrl dovrà esplicitamente indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una Srl "semplificata". La nuova norma dispone inoltre che la denominazione di «società semplificata a responsabilità limitata», l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la società è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Capitale sociale e conferimenti

La Ssrl nasce praticamente senza patrimonio, il che è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci): la nuova norma impone infatti che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a 1 solo euro. Evidentemente, tutte le banche faranno meno che finanziare queste società in mancanza di una fideiussione personale dei soci o soggetti loro collegati.

La nuova norma non dice nulla sul punto dell'indicazione dei conferimenti nell'atto costitutivo, ma è evidente che un riferimento ad essi deve ben essere fatto. La norma stessa, d'altro canto, pretende che al Registro delle imprese sia presentata la ricevuta comprovante il versamento dei decimi in banca: è questo probabilmente l'effetto di un taglia/incolla del legislatore non troppo meditato, che costringerà chi costituisca una società con il capitale di 1 euro, a versare in banca 25 centesimi.

Il deposito al Registro imprese

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione è effettuata con la "comunicazione unica", esente da diritti di bollo e di segreteria. La norma non parla di imposta di registro e quindi è da credere che non vi sia alcuna deroga su questo punto. Una volta avvenuto questo deposito, il Registro delle imprese deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti della legge e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni; se questo termine decorre, la questione passa al giudice del Registro imprese del tribunale, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Cessioni di quote e modifiche statutarie

La super semplificazione disposta dalla nuova norma per l'atto costitutivo ha riverberi importanti anche per gli atti che occorre formare durante l'esistenza della società.

In particolare, è disposto che il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci viene redatto per scrittura privata (e non più con atto pubblico notarile, com'è la regola per le modificazioni statutarie delle società di capitali); la nuova norma non ripete per questo caso la disciplina del controllo di legittimità disposta per l'atto costitutivo e cui sopra s'è accennato (e cioè il controllo del Registro imprese e, in via subordinata, il decreto del Tribunale) ma evidentemente si tratta di un "passaggio" che non può non intendersi ripetuto nel caso delle modifiche statutarie.

Per scrittura privata non autenticata è poi possibile l'atto di trasferimento delle partecipazioni: anche qui la nuova norma

deroga alle regole ordinarie e cioè all'atto notarile o all'atto con firma digitale veicolato verso il Registro Imprese per il tramite di un commercialista.

Sia per il verbale di modifica statutaria che per l'atto di cessione di quote la nuova norma non parla di imposta di registro né, come invece accade per gli atti costitutivi, di diritti di bollo e di segreteria; ed è quindi da pensare che in questo caso si applichino le regole ordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atto costitutivo

01|INFORMAZIONI BASE

Generalità dei soci, sede e oggetto della società, norme relative al funzionamento della società (in particolare, quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza), il nome delle persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti

02|DENOMINAZIONE SOCIALE

Contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata

03|CAPITALE SOCIALE

Ammontare non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione

04|IL RIPARTO

La quota di partecipazione di ciascun socio

05|DOVE E QUANDO

Il luogo e la data in cui l'atto è sottoscritto

I NUMERI

1 euro

Il capitale sociale minimo che deve essere versato per aprire le nuove Ssrl



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati